

# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

## **FAQ 1:**

Uno studente già in possesso di laurea triennale (X1), o diploma accademico di primo livello AFAM, che si iscrive ad una laurea magistrale (X2), o diploma accademico di secondo livello AFAM, riferendo a quest'ultima la borsa di studio ed effettuando una contemporanea iscrizione a una nuova laurea triennale (Y), o diploma accademico di primo livello AFAM, ha diritto all'incremento del 20% della borsa di studio risultando contemporaneamente iscritto corsi X2 e Y?

**Si deve escludere il riconoscimento dell'incremento del 20% della borsa di studio, atteso che, in questo caso di contemporanea iscrizione, la seconda laurea triennale (Y), o diploma accademico di primo livello AFAM, non è individuabile come iscrizione valida per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, poiché, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 1320/2021, la borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del relativo titolo di studio di istruzione superiore, conseguimento già avvenuto con il primo corso di laurea triennale ultimato (X1).**

## **FAQ 2**

Nell'a.a. 2023/2024 uno studente iscritto al 3° anno di un corso X, per cui ha diritto alla relativa borsa di studio, è iscritto contemporaneamente al 2° anno di un corso Y; per ottenere l'integrazione del 20% deve aver conseguito sul corso X 80 crediti al 10/08/2023, mentre sul corso Y deve aver conseguito 25 crediti al 10/08/2023. L'integrazione può essere erogata unitamente alla borsa di studio relativa all'a.a. 2023/2024 non appena verificato il possesso dei requisiti su entrambi i corsi?

**Il riconoscimento del beneficio aggiuntivo avviene, previa verifica del possesso dei relativi requisiti per entrambi i corsi, anno per anno; esso può essere quindi concesso unitamente alla borsa di studio principale o in momento successivo.**

## **FAQ 3**

Si chiede conferma che l'integrazione del 20% per il corso di seconda attivazione (Y) vada erogata anche nel caso in cui lo studente riceva la borsa per l'ultimo semestre del corso principale (X) e abbia ovviamente il merito per ottenerle.

**Si conferma che, laddove la borsa venga riconosciuta per l'ultimo semestre del corso X ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 1320/2021 nella misura del 50% dell'importo, in presenza dei requisiti previsti, l'integrazione va erogata – in analogia – nella misura pari alla metà dell'integrazione ordinaria.**